

Oggetto: Incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria).
Accettazione dell'incarico e dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 3, 3-bis e 4 della l.r. 11/1995.

Il/la sottoscritto/a PAOLO SERENI nato/a a xxxxxxxx

il xxxxxxxx residente a xxxxxxxx provincia xx

C.A.P. xxxxx in Via/Piazza xxxxxxxxxxxx

telefono xxxxxxxxxxxx P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxc e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cod. Fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxx

DICHIARA

di ACCETTARE l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria)
di cui alla deliberazione adottata in data odierna dalla Giunta regionale.

DICHIARA

altresì, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e

- consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi così come disposto dall'articolo 76 del citato d.p.r. 445/2000¹,
- consapevole che la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'articolo 75 del citato d.p.r. 445/2000²,
- consapevole che la presente dichiarazione sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo puntuale sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del citato d.p.r. 445/2000³,

1. di ESSERE in possesso dei requisiti richiesti in riferimento all'incarico da ricoprire;

2. ☐ di NON essere dipendente presso Pubblica Amministrazione
oppure

X di ESSERE dipendente presso Pubblica Amministrazione ARPAL UMBRIA
e di collocarsi in aspettativa senza retribuzione al fine di assumere l'incarico in questione

3. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della l.r. 11/1995, quali cause di esclusione⁴;

4. di NON trovarsi nelle ipotesi previste dall'articolo 3-bis della l.r. 11/1995, quali cause di incompatibilità⁵;

5. X di NON incorrere nei divieti previsti dall'articolo 4 della l.r. n. 11/1995⁶;

oppure

☐ di ESSERE già incaricato ai sensi della l.r. 11/1995 e di impegnarsi ad optare, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 11/1995, per l'incarico in questione; ⁷;

6. l'INSUSSISTENZA di situazioni di incompatibilità, ineleggibilità e di conflitto d'interesse con l'incarico in oggetto;

7. di NON trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012.⁸ (convertito con L. 135/2012) che prevede l'inconferibilità dell'incarico per coloro che sono in stato di quiescenza;
8. di impegnarsi, in caso di sopravvenuta quiescenza durante l'espletamento dell'incarico, a comunicare in via preventiva l'eventuale data di quiescenza all'ente presso il quale espleta l'incarico e al Servizio regionale competente in materia di nomine, ed eventualmente a permanere nell'incarico medesimo a titolo gratuito e nei limiti di durata prescritti dal sopracitato art. 5 D.L. 95/2012;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, relativamente al sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli artt. 3 e 3-bis l.r. 11/1995;
10. di impegnarsi a comunicare annualmente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva, ferma restando la dichiarazione annuale di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 39/2013⁹;
11. di impegnarsi a trasmettere una relazione annuale sull'attività svolta ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis l.r. 11/1995¹⁰.

Si allega copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data PERUGIA, 30.06.2026

F.to Paolo Sereni

¹ Articolo 76 Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli *articoli 46 e 47* e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'*articolo 4*, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

² Articolo 75 Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

³ Articolo 71 Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.

⁴ Art. 3 Cause di esclusione.

1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere candidati o comunque non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:
a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;
b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;
c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione;
d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati da rapporti di collaborazione continuativa;
e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;
f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici;
f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;
f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2);
2. Abrogato
3. Abrogato
4. Le cause di esclusione di cui al presente articolo, qualora si verifichino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.
5. Soppresso.

⁵ Art. 3-bis Cause di incompatibilità

1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:

- a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;
- b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);
- c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;
- d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;
- e) colui che per fatti compiuti, allorché era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;
- g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.

2. È altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.

6 Art. 4 Divieto di cumulo-reincarichi.

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatto salvo quanto previsto al comma 4-ter.
2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso.
3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.
4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.
- 4-bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito.

7 Art. 4 Divieto di cumulo-reincarichi.

1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili.
2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso.
3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.
4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.
- 4-bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito.
- 4-ter. Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile

8

Art. 5, c. 9.

È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 125, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a due anni, non prorogabili né rinnovabili, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia. Per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica ai soggetti di cui al presente comma al raggiungimento del settantesimo anno di età.

9

Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

10

Art. 10 Doveri inerenti al mandato.

1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.
2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.
3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.
- 3-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia, i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta.
- 3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 del D.Lgs. n. 39/2013, durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3-bis.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3-bis e 3-ter, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla.